



**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA**

**SEDE DI BARI - RICORSO**

**COPIA**

Nell'interesse di Trotta Cesare, nato a Mattinata (FG) il 15.04.1931 e ivi residente alla Piazza Aldo Moro 18 (TRTCSR31D15F059H) rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Lanzetta (LNZPQL82E05D643O), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Manfredonia alla via Antonio Valente n°26 (dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni della Cancelleria al numero di telefax 0884.660974 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [lanzetta.pasquale@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:lanzetta.pasquale@avvocatifoggia.legalmail.it))

**RICORRENTE**

**CONTRO**

Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro tempore, Settore Assetto del Territorio e Paesaggio, [protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it) Via Telesforo 25  
71122 Foggia

**RESISTENTE**

nei confronti di

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria – Trani e Foggia, Via Alberto Alvarez Valentini n.8, 71121 – Foggia  
(c/o [ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it))

**RESISTENTE**

Comune di Mattinata, in persona del sindaco pro tempore, Corso Matino, 64,  
71030 Mattinata FG, [comunemattinata@pec.it](mailto:comunemattinata@pec.it)

**CONTROINTERESSATO**

### Per l'annullamento

- DET 2021/0001705 del 29/11/2021 di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica;
- Nota prot. n. 8004 del 31/08/2021 acquisita al protocollo generale n. 42335 del 02/08/2021 con la quale la Soprintendenza ha comunicato PARERE CONTRARIO a seguito di preavviso di diniego.
- nonché, ove occorra, dei verbali della Commissione Paesaggistica provinciale nella seduta del 19/04/2021.

### FATTO

1. Il ricorrente Trotta Cesare, con nota acquisita al protocollo generale della Provincia di Foggia al n. 2021/0000013814 del 18/03/2021, ha presentato richiesta di: *"accertamento di conformità ex art.36 del DPR n°380/2001 di alcune opere realizzate, in parziale difformità dai titoli abilitativi edilizi, nell'immobile sito nel centro abitato di Mattinata (FG) alla piazza A. Moro n°18" su suolo censito in catasto: fg: 32, numero: 266"*.
2. In particolare è stato sottoposto al vaglio da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico *l'accertamento di compatibilità paesaggistica* per alcune difformità realizzate durante i lavori edificazione svolti trent'anni prima, meglio rappresentate nell'immagine che segue:

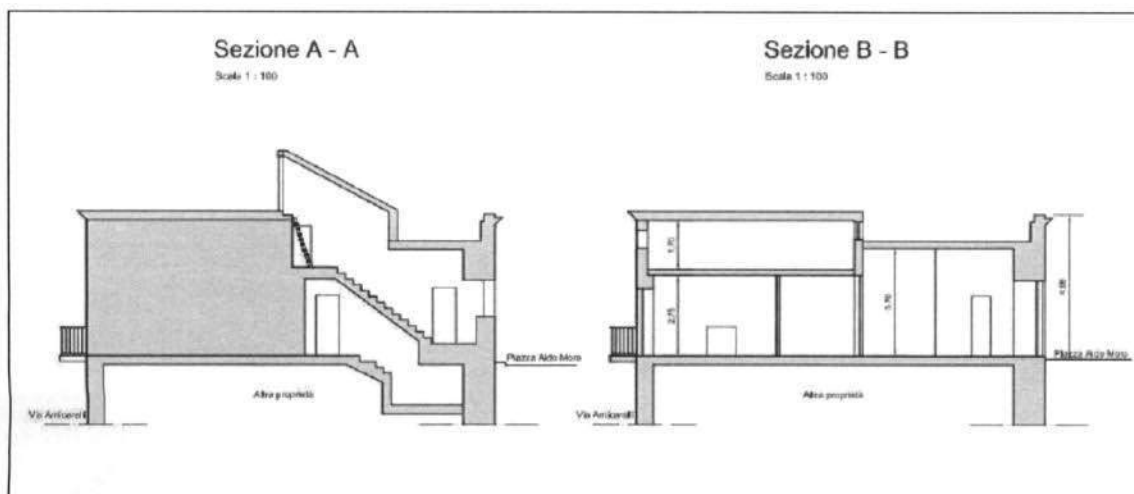


Fig. 25 – Sezioni progetto allegato all'Autorizzazione n. 108 del 24/04/1995.

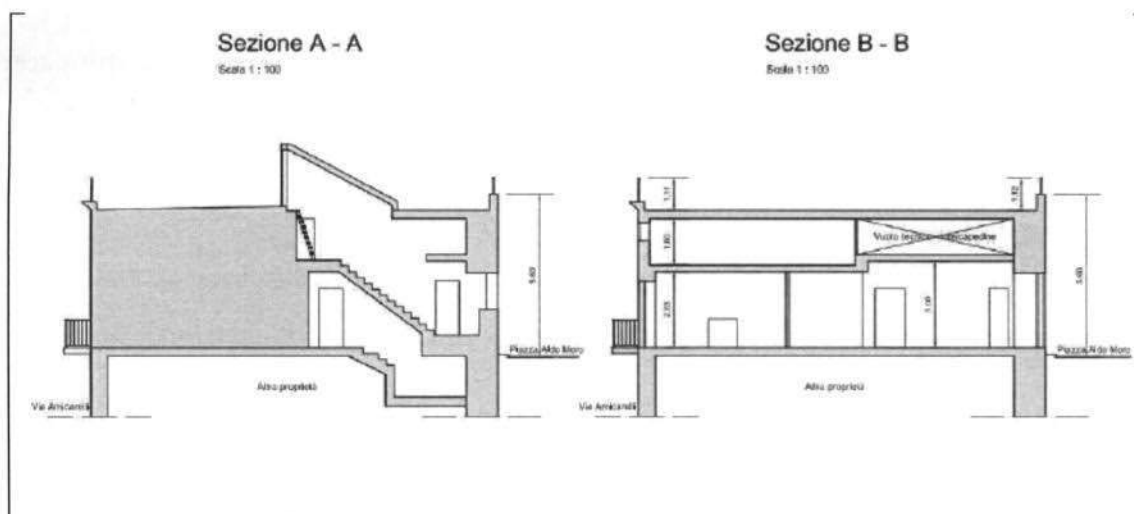


Fig. 26 – Sezioni (stato attuale) oggetto di accertamento di conformità.

3. In dettaglio si tratta di:

- Realizzazione del solaio di copertura su un unico livello (quello più alto) anziché su due livelli;
- Destinazione del vano ammezzato a deposito, come previsto da progetto;
- Il volume che si è generato tra il nuovo piano del solaio di copertura ed il solaio intermedio (piano ammezzato – lato piazza A. Moro) con una altezza netta di circa 1,30 metri, risulta completamente chiuso ed è di fatto un'intercapedine chiusa;

- Realizzazione, sul terrazzo praticabile, di un parapetto di protezione;
- Diversa distribuzione degli spazi interni dell'abitazione;
- L'altezza netta interna della parte dell'immobile verso piazza A. Moro è di circa 3 m (a fronte di 3,70 m del progetto) mentre l'altezza interna netta della parte di immobile verso via Amicarelli è di circa 2,65 m (a fronte dei 2,75 previsti dal progetto).
- Posizionamento, in altezza, della finestra che illumina il vano ammezzato su via Amicarelli;
- Trasformazione della finestra che affaccia sul balcone in porta – finestra;
- Realizzazione davanti al portone di ingresso di un uno scalino in muratura con rivestimento in pietra;
- Realizzazione sul prospetto nord di un foro di aerazione;

4. L'Ufficio Provinciale, con nota prot. n. 0000021059 del 27/04/2021, trasmetteva alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, la relazione tecnica illustrativa, in relazione alla quale la Commissione Paesaggistica Provinciale nella seduta del 19/04/2021, esprimeva parere favorevole con prescrizione.

5. La Soprintendenza, con nota prot. n. 0007009 – P del 23/07/2021 (87° giorno) trasmetteva preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 nel quale esponeva: *“CONSIDERATO che non sono consentiti aumenti di superficie e volume, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, comma 4, lett. a), secondo cui l'autorità amministrativa accerta la compatibilità paesaggistica “per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”; Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che abbia comportato creazione di volume, senza che sia possibile*

*distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze n. 3579 e n. 5066 del 2012; n. 4079 del 2013; n. 3289 del 2015 e la recentissima sentenza n. 1907/2017).*

*Per le motivazioni sopra esposte, la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica proposta ai sensi dell'art. 167 del Codice di settore, **limitatamente agli interventi descritti ai punti a) e b) – i quali hanno comportato aumento di volume (intercapedine) – deve essere necessariamente rigettata.***”

6. Il ricorrente, a mezzo p.e.c. in data 02/08/2021 trasmetteva le osservazioni al preavviso di diniego (acquisite al protocollo di entrata della Soprintendenza al n. 7291 del 02/08/2021) esponendo che: a) l'intervento oggetto di richiesta di sanatoria era anteriore alla normativa richiamata nel preavviso di diniego; b) l'orientamento del Consiglio di Stato richiamato dalla Soprintendenza (Sent. 1907/2019) in materia di “superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli realizzati” era stato recentemente rivisto con la sentenza n. 3352 del 26 aprile 2021.

7. La Soprintendenza con nota prot. n. 0008004 – P del 31/08/2021 (106° giorno) trasmetteva al ricorrente parere contrario ribadendo quanto affermato nel preavviso e, più in dettaglio, ribadendo che essendo stato “realizzato un volume/intercapedine orizzontale di 59 cm” non poteva aversi la compatibilità paesaggistica, atteso che l'intercapedine va considerato volume ai fini paesaggistici così come prevede il CdS nelle sentenze citate nel preavviso;

8. Il parere contrario della Soprintendenza è giunto il 106° giorno e quindi oltre i 90 giorni previsti dall'art. 167 comma 5 del DLgs 42/2004; pertanto il ricorrente ha inoltrato una nota alla Provincia di Foggia chiedendo che non tenesse conto del parere contrario della Soprintendenza in quanto giunto tardivamente e quindi successivamente alla formazione del silenzio-assenso formatosi ai sensi dell'art. 17-bis della Legge n. 241/1990.

9. La richiesta anzidetta, acquisita al protocollo generale n. 43281 del 06/09/2021, veniva riscontrata direttamente con il diniego definitivo DET 2021/0001705 del 29/11/2021 dove la Provincia specificava che *“seppur trascorso il tempo previsto dalla norma (termine non perentorio), la Soprintendenza ha espresso in maniera chiara ed inequivocabile il proprio parere”*.

Il diniego formulato dall'Amministrazione è ingiusto ed è illegittimo ed andrà annullato per i seguenti

### MOTIVI

#### **1° MOTIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 167 D. LGS. 42/2004, CONTRADDITTORIETÀ TRA PRESUPPOSTI E CONSEGUENTI VALUTAZIONI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER ERRATA INTERPRETAZIONE DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA**

Come esposto in premessa, la pratica di sanatoria paesaggistica ha ricevuto un vaglio favorevole da parte della commissione paesaggistica provinciale (seduta del 19/04/2021) ed è stata quindi trasmessa, con nota prot. n. 0000021059 del 27/04/2021, alla Soprintendenza per il parere di competenza.

La Soprintendenza, con nota prot. n. 0007009 – P del 23/07/2021 (87° giorno) trasmetteva preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 limitato ad alcune delle opere oggetto di sanatoria.

Infatti il preavviso di rigetto, in conclusione, riportava: *“Per le motivazioni sopra esposte, la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica proposta ai sensi dell'art. 167 del Codice di settore, limitatamente agli interventi descritti ai punti a) e b) – i quali hanno comportato aumento di volume (intercapedine) – deve essere necessariamente rigettata.”*

Il dato testuale del parere non lascia spazio a dubbi: le opere non sanabili sono quelle dei punti a) e b) della sanatoria, ovvero l'intercapedine, mentre per le restanti opere nulla osta.

A dispetto del tenore letterale del parere vincolante reso dalla soprintendenza, e del parere favorevole espresso dalla commissione paesaggistica nella seduta del 19.04.2021, l'atto conclusivo del procedimento è, inspiegabilmente, di diniego su tutto.

Sul tema vale la pena innanzitutto rammentare che l'art.167 al comma 5 afferma testualmente che *“l'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni”*.

Il diniego espresso dalla provincia di Foggia disattende il parere vincolante parzialmente favorevole della Soprintendenza (nonché quello della Commissione Locale per il Paesaggio) in relazione a tutte le opere diverse dall'intercapedine (ovvero punti a) e b) della sanatoria).

Se è vero, infatti, che al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale delle opere medesime, è altrettanto vero che detta valutazione è stata già compiuta, a monte, dalla Soprintendenza (con parere vincolante) la quale ha specificato il proprio dissenso *“limitatamente agli interventi descritti ai punti a) e b)”*.

Alla Provincia non è dato sostituirsi alle valutazioni della Soprintendenza e, soprattutto, non è dato disattenderle. Quello innanzi espresso è un dato normativo insormontabile che paralizza ogni iniziativa della Provincia di segno peggiorativo rispetto al parere della soprintendenza.

Anche a volersi spingere ad analizzare il merito del diniego *“totale”* opposto notiamo che esso è assolutamente privo della benché minima istruttoria e

motivazione mentre una valutazione circa l'unitarietà ovvero la inscindibilità delle opere avrebbe meritata apposita istruttoria e motivazione. Viene infatti ritenuta pacificamente illegittima l'omessa valutazione di un parziale accertamento di conformità per le parti "scorporabili" (cfr. Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-03-2017, n. 1264).

Palesi sono le violazioni di legge e del procedimento perpetrate dalla Provincia di Foggia cui si sommano evidenti elementi sintomatici dell'eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà tra presupposti e conseguenti valutazioni, nonché per grave carenza di motivazione e di istruttoria per cui si insiste a chiedere l'annullamento degli atti impugnati.

**2° MOTIVO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA PER OMESSA VALUTAZIONE DEL TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIE E DELLA CONSEGUENTE INVARIANZA VOLUMETRICA DELL'INTERVENTO.**

La Soprintendenza esprime, negli ultimi anni, un orientamento costante in materia di "vani tecnici", ritenendoli nuovi volumi non sanabili.

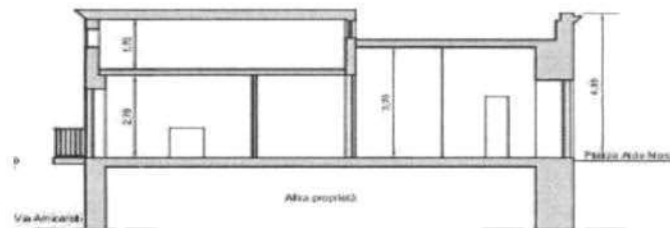
Si è creato ormai una sorta di automatismo per cui le sanatorie per volumetrie secondarie vengono direttamente respinte senza una puntuale analisi dei progetti proposti

Nel caso di specie se analizziamo attentamente l'elaborato progettuale ci accorgiamo che i maggiori volumi determinati dall'intercapedine nella parte anteriore dell'edificio sono compensati dai minori volumi determinati dalla minore altezza della parte posteriore.

In particolare l'intento era quello di realizzare un solaio uniforme piuttosto che su due livelli; pertanto, ci si è sollevati da un lato ed abbassati dall'altro, come mostra l'immagine di progetto di seguito riportata:

### Sezione B - B

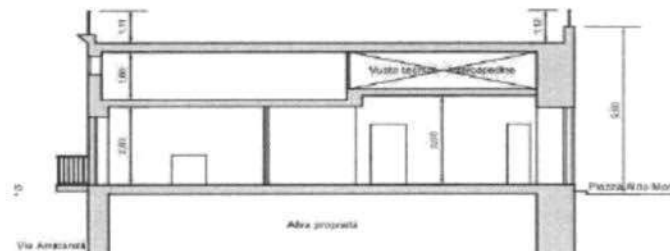
Scala 1 : 100



08 del 24/04/1995.

### Sezione B - B

Scala 1 : 100



Nel caso di specie è ben possibile una compensazione volumetrica trattandosi di unico edificio e di parti contigue (cfr. Cds 6300/2020 che specifica che le compensazioni sono possibili quando si tratta di opere su edifici non contigui). Ne consegue un macroscopico difetto di istruttoria che ha condotto a ritenere assente un presupposto (l'invarianza volumetrica) perfettamente sussistente, per cui si insiste nel chiedere l'annullamento degli atti impugnati

**3° MOTIVO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.167 D. LGS. N. 42 DEL 2004 E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO APPROVATO IN SEDE DI INTESA STATO-REGIONI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1-SEXIES DEL D. P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 268 DEL 16 NOVEMBRE 2016 (DA IMPIEGARE QUALE PARAMETRO ESEGETICO NELL'INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA)**

Ricordiamo che il preavviso di diniego del quale si discute contesta un unico motivo ostativo all'accoglimento, ossia un aumento volumetrico riferito ad un'intercapedine non accessibile.

La soprintendenza richiama infatti l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale *“il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che abbia comportato creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno”* (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze n. 3579 e n. 5066 del 2012; n. 4079 del 2013; n. 3289 del 2015 e la recentissima sentenza n. 1907/2017).

Rispetto a detto tipo di valutazione si fa rispettosamente osservare che l'orientamento del Consiglio di Stato richiamato dalla Soprintendenza in indirizzo (1907/2019) non è unanime ed, anzi, appare superato dalla sentenza n. 3352 del 26 aprile 2021, con la quale la Sesta sezione del Consiglio di Stato ha chiarito come vada letta la disposizione contenuta nell'art.167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, disciplinante l'ipotesi di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, in caso di interventi realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli realizzati.

Specifica, infatti, la citata sentenza che il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, contenuto nell'art. 167 citato, *“non può che interpretarsi nel senso di*

*un rinvio al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di nozioni tecniche non specificate dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio, ma solo dalla normativa urbanistico-edilizia”.*

Dette “definizioni uniformi” servono ad individuare un paradigma unitario per la valutazione in esame e a superare il variegato linguaggio utilizzato nella prassi dagli uffici comunali, rispondente o meno a specifiche indicazioni regolamentari o urbanistiche locali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10.1.2020, n.241) e scaturiscono dalla normativa sulle costruzioni (in via esemplificativa e non esaustiva, circ. Min. LL.PP. 23.7.1960, n.1820; artt. 5 e 6, d.m. 2.8.1969; art. 3, d.m. 10.5.1977; art.1, d.m. 26.4.1991, art. 6, d.m. 5.8.1994; regolamento edilizio tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni in attuazione dell’art.4, comma 1 sexies d.p.r. n.380/2001).

In applicazione delle predette nozioni, nel caso oggetto, l’intercapedine (totalmente inaccessibile) oggetto di richiesta di sanatoria non integra gli estremi della superficie utile o dei nuovi volumi ai sensi del citato art. 167 e dunque il relativo incremento di volumetria non è ostativo al rilascio della sanatoria, ferma restando la necessità di verifica della compatibilità con la tutela del paesaggio.

Il provvedimento gravato, sotto i denunziati profili, si appalesa illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere, e difetto di motivazione.

#### **4° MOTIVO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17-BIS DELLA L. 241/1990**

Giova ricostruire la scansione temporale del procedimento che ha portato al diniego definitivo, al fine di evidenziare che quando l’atto è stato emesso era già maturato il silenzio assenso previsto all’art. 17-bis della Legge n. 241/1990.

i. Con nota prot. n. 0000021059 del 27/04/2021, la provincia trasmetteva alla Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa munita di parere favorevole espresso dalla Commissione Paesaggistica Provinciale nella seduta del 19/04/2021;

ii. La Soprintendenza, con nota prot. n. 0007009 – P del 23/07/2021 (87° giorno) trasmetteva all'istante il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990;

iii. Il privato, a mezzo p.e.c. in data 02/08/2021 (nei 10 giorni previsti) trasmetteva le osservazioni al preavviso di diniego (acquisite al protocollo di entrata della Soprintendenza al n. 7291 del 02/08/2021), osservazioni trasmesse per conoscenza contestualmente anche alla Provincia;

Ebbene, tenuto conto che secondo la normativa vigente, i termini decorrono nuovamente a partire dal decimo giorno successivo al ricevimento delle osservazioni (12/08/2021), il parere contrario della Soprintendenza è giunto tardivamente (106° giorno e quindi oltre i 90 giorni previsti dall'art. 167 comma 5 del DLgs 42/2004).

Mette conto segnalare che il parere della Soprintendenza giunto tardivamente risulta inefficace ed illegittimo perché sull'istanza si è già formato silenzio-assenso in base all'art. 17-bis della Legge n. 241/1990 (TAR Campania 1542/2021 sul parere tardivo e Consiglio di Stato n. 1640/2016 sull'applicazione dell'art. 17-bis della L. 241/1990).

In merito, pare doveroso premettere che l'art. 17 bis l. n. 241/90, inserito nella legge generale sul procedimento amministrativo dalla l. n. 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. "legge Madia"), ha generalizzato il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche nei procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti normativi ed

amministrativi che prevedano atti di assenso, concerto o nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. La disposizione prevede che tali atti di assenso debbano intendersi implicitamente acquisiti qualora siano decorsi vanamente trenta giorni dal ricevimento (novanta in ipotesi di compatibilità paesaggistica) dello schema di provvedimento, corredato dalla relativa documentazione da parte dell'amministrazione procedente

La norma dell'art. 17 bis non prevede esclusioni di sorta, né contiene specifiche previsioni in ordine al procedimento disciplinato dall'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, limitandosi a stabilire, come sopra ricordato, che le disposizioni sulla formazione del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche « *si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nullaosta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito*» [comma 3 dell'art. 17-bis cit.] (v., sul punto, anche TAR Campania Napoli, Sez. IV, sentenza n. 5499 del 18 luglio 2018, depositata il 10 settembre 2018).

Del medesimo parere, del resto, è anche il MiBACT che, nella circolare del 10 novembre 2015 innanzi citata, evidenzia che il criterio di applicabilità del nuovo silenzio assenso ai rapporti con i privati vale, oltre che per la gestione delle pratiche relative ai condoni edilizi, anche per “*la sanatoria paesaggistica (nei limiti di cui all'art. 167, comma 4, del codice*”.

Negli stessi termini si richiama altresì la sentenza del TAR Campania Napoli, Sez. VI, Pres. Passoni, Est. Buonauro, del 17 aprile 2019, depositata il 7 giugno 2019.

Il ricorrente, con nota acquisita al protocollo generale n. 43281 del 06/09/2021, ha chiesto di valersi del silenzio assenso ma il riscontro è stato negativo sulla base della considerazione per cui si tratterebbe di termine “non perentorio”.

Invero, l'art.167 utilizza proprio il termine “perentorio” quando disciplina le scadenze procedurali per il parere della soprintendenza.

Con tutta evidenza, quindi, nel caso di specie è stata negata una sanatoria paesaggistica malgrado si fosse già formato l'atto di (silenzio) assenso da parte della Soprintendenza che aveva consumato il potere di provvedere nel momento in cui era scaduto il termine assegnato dalla legge.

Ne consegue la nullità dell'atto emesso fuori tempo.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato piaccia a Codesto Ecc.mo Giudice adito così disporre:

### CONCLUSIONI

- accogliere, nel merito, il presente ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine all'annullamento degli atti impugnati in epigrafe.

Con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio (ivi compreso l'importo del contributo unificato versato per la proposizione del ricorso) in favore del ricorrente e con espressa riserva di depositare documenti, memorie, formulare richieste istruttorie e proporre motivi aggiunti.

Si depositano i documenti indicati nel foliaro.

Il sottoscritto avvocato dichiara che il presente ricorso è stato redatto nel rispetto dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali degli atti processuali di parte prescritti dal decreto n. 167 adottato in data 22 dicembre 2016 dal Presidente del Consiglio di Stato e, a tal fine, altresì, attestano che, al netto di spazi, epigrafe, indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità, individuazione dell'atto impugnato, riassunto preliminare, conclusioni, dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste o consentite dalla legge, data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori, procura e relazioni di notifica, esso si compone di un numero di caratteri inferiore a 70.000 [cfr. articolo 3, comma 1, lettera b), del menzionato decreto].

Il sottoscritto avvocato, inoltre, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Il sottoscritto avvocato, infine, dichiara che il contributo unificato viene assolto nella misura di Euro 650,00, trattandosi di procedimento di valore indeterminabile.

Manfredonia, 26 gennaio 2022

  
Avv. Pasquale Lanzetta

(firma apposta digitalmente)

Attestazione di conformità all'originale

Io sottoscritto Avv. Pasquale Lanzetta (codice fiscale LNZIPQL82E05D643O), nella qualità di difensore del ricorrente sopraindicato, ai sensi dall'articolo 22, comma 2, del C.A.D.,

dichiaro

che l'antescritto atto, al quale è allegata la presente attestazione, è conforme al proprio originale in formato digitale da cui è estratto.

La presente attestazione viene resa nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del C.A.D. e dalle regole tecniche contemplate dall'articolo 71 del C.A.D.

Manfredonia, 26 gennaio 2022

Avv. Pasquale Lanzetta



## PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Trotta Cesare, nato a Mattinata (FG) il 15.04.1931 e ivi residente alla Piazza Aldo Moro 18, conferisco procura speciale e mandato all'Avv. Pasquale Lanzetta (LNZPQL82E05D643O) per impugnare, dinanzi al Tar Puglia - Bari, la DET 2021/0001705 del 29/11/2021 che ha rigettato la richiesta di accertamento di conformità paesaggistica; nonché, ove occorra, i presupposti verbali della Commissione Paesaggistica provinciale ed il parere reso dalla Soprintendenza Mibac, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge e di difesa, ivi compresa quella di sottoscrivere il ricorso, memorie e quant'altro possa occorrere in corso di causa, dando sin d'ora per rato e fermo il suo operato. Eleggo domicilio ai fini del presente giudizio presso lo Studio legale dell'Avv. Pasquale Lanzetta, in Manfredonia, alla Via Antonio Valente n°26, (CAP 71043) ed autorizzo il predetto difensore, avendo ricevuto la relativa informativa, al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento del mandato ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.

Cesare Trotta

Cesare Trotta

È autentica

Avv. Pasquale Lanzetta

Firma digitale



Il sottoscritto avvocato, inoltre, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Firma digitale



Si attesta la conformità del presente documento all'originale della procura alle liti in possesso del sottoscritto avvocato Pasquale Lanzetta.  
(firma digitale)



LANZETTA  
PASQUALE  
AVVOCATO  
26.01.2022  
19:46:07  
GMT+00:00

## STUDIO LEGALE

VIALE MIRAMARE 32 - 71043 MANFREDONIA – TELE FAX: 0884/660974 CELL: 349/6093696

Avv. PASQUALE LANZETTA

lanzetta.pasquale@avvocatifoggia.legalmail.it

### Relazione di notifica ex art. 1 della Legge n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Pasquale Lanzetta (LNZPQL82E05D643O), all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 53/1994 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia con delibera n. 2 del 24 gennaio 2014, quale difensore, come da delega allegata, di:

Trotta Cesare, nato a Mattinata (FG) il 15.04.1931 e ivi residente alla Piazza Aldo Moro 18 (TRTCSR31D15F059H)

ho notificato ex art. 3 della legge n. 53/1994, ricorso di n. 15 pagine (nome file A.RICORSO Trotta-signed.pdf) e della procura di 1 pagina (nome file B. Trotta-signed.pdf), a:

1) Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro tempore, Settore Assetto del Territorio e Paesaggio, Via Telesforo 25 71122 Foggia, mediante trasmissione all'indirizzo PEC: [protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

L'indirizzo PEC è stato individuato mediante consultazione del registro Ipa in quanto l'amministrazione destinataria non è censita sul Registro PP.AA. (ai sensi dell'art. 28 del D.L. 16.7.2020 n. 76).

2) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria – Trani e Foggia, Via Alberto Alvarez Valentini n.8, 71121 – in persona del legale rappresentante p.t. mediante trasmissione all'avvocatura dello Stato come per legge all'indirizzo PEC [ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it)

Indirizzo censito nel registro denominato “Reginde”, previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.

3) Comune di Mattinata, in persona del sindaco pro tempore, Corso Matino, 64, 71030 Mattinata FG, mediante trasmissione all'indirizzo PEC: [comunemattinata@pec.it](mailto:comunemattinata@pec.it)

L'indirizzo PEC è stato individuato mediante consultazione del registro Ipa in quanto l'amministrazione destinataria non è censita sul Registro PP.AA. (ai sensi dell'art. 28 del D.L. 16.7.2020 n. 76).

4) Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro tempore, Piazza XX Settembre, 20 - 71121 Foggia, mediante spedizione, di copia conforme, in plico raccomandato a.r. all'indirizzo corrispondente alla sede legale, con numero AG 78512983302-5 (iscrivendo la notifica al numero 218 del registro cronologico del procuratore)



Avv. Pasquale Lanzetta

Manfredonia, addì 27/01/2022

Documento firmato digitalmente dall'Avvocato PASQUALE LANZETTA



LANZETTA  
PASQUALE  
AVVOCATO  
26.01.2022  
19:46:07  
GMT+00:00

INVIO RACCOMANDATO:  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/1982  
(ATTO GIUDIZIARIO, VERBALE DI VIOLAZIONE  
DEL CODICE DELLA STRADA, ETC.)

INSERIRE INDIRIZZO MITTENTE

Studio Legali

**AVV. PASQUALE LANZETTA**  
Via Antonio Valente 26 - Tel.Fax 0884660974  
71043 MANFREDONIA (FG)

Numero cronologico ..... 248 .....  
Ufficiale giudiziario .....  
Notificante .....  
Firma .....  
Sigillo dell'ufficio .....

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG

78512983302-5

|                                                                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA</b>                                        |                                          |
| Destinatario                                                                | <input type="checkbox"/> Invio rifiutato |
| <input type="checkbox"/> Irreperibile                                       | <input type="checkbox"/> Indirizzo       |
| <input type="checkbox"/> Deceduto                                           | <input type="checkbox"/> Inesatto        |
| <input type="checkbox"/> Sconosciuto                                        | <input type="checkbox"/> Inesistente     |
| <input type="checkbox"/> Trasferito                                         | <input type="checkbox"/> Insufficiente   |
| Data .....                                                                  | Il .....                                 |
| Firma .....                                                                 | Il .....                                 |
| PIEGO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIATA                                       |                                          |
| IL .....                                                                    |                                          |
| PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE<br>DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE |                                          |
| IL .....                                                                    |                                          |

Postaraccomandata

ID0785129833025 71121

26100 71043 MANFREDONIA 2  
(FG)



Posteitaliane

27.01.2022 10.11  
Euro 010.65



Posteitaliana

L

**AVVERTENZE** - NON CONSEGNARE a persona manifestamente affetta da malattia mentale o a persona di età inferiore a 14 anni.  
CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è assente il destinatario, CONSEGNARE a (1) persona di famiglia convivente  
anche temporaneamente, (2) a persona addeita alla casa, o (3) a persona al servizio del destinatario; oppure, IN MANCANZA di  
queste persone, al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della  
posta al destinatario.

INSERIRE INDIRIZZO DESTINATARIO

PROVINCIA DI FOGGIA, PRESIDENTE P.T.

PIAZZA XX SETTEMBRE

71121 FOGGIA

20

FG